

Il ricorso è proposto contro l'Agenzia delle Entrate di Taranto ed avverso l'avviso di accertamento n. TVP071101345/2016 notificato in data 14-11-2016 e con il quale per l'anno di imposta 2011 viene richiesta IRPEF ritenute di imposta calcolata sugli utili conseguiti nell'anno dalla società e considerati distribuiti ai soci.

Il ricorrente contesta l'atto e le richieste annotando quanto segue.

--gli utili prodotti dalla società non sono stati effettivamente percepiti dai soci;

--difetto di sottoscrizione dell'atto di accertamento;

--carezza di motivazione e prova;

--illegittimo utilizzo di conti bancari intestati a terzi con conseguente estraneità della società ai movimenti finanziari imputabili, invece, alla sfera personale dell'amministratore della società;

--illegittimità della richiesta dell'IVA perché derivata da mancato scorporo dell'imposta da corrispettivi.

Il ricorrente espone ampiamente le ragioni del proprio dissenso con l'operato dell'Agenzia e riferito ai punti già indicati e conclude chiedendo doversi dichiarare nullo l'accertamento.

L'Agenzia delle Entrate di Taranto è costituita nel giudizio, sostiene la piena legittimità del suo operato e conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

ESAMNATI gli ATTI la Commissione ritiene di dover esporre quanto segue.

Trattasi di richiesta di IRPEF ritenute di imposta calcolata sugli utili considerati prodotti dalla società ricorrente nell'anno 2011 e riferibili all'avviso di accertamento n. TVP031101142/2016 emesso sulla società medesima e ritenuti distribuiti ai soci.

In via prioritaria deve precisare la Commissione che l'avviso di accertamento numero TVP031101142/2016 emesso sulla società per IRES/IRAP/M anno 2011, dopo le contestazioni del contribuente, è annullato con sentenza della C.T.P. di Taranto pronunciata il 14-12-2017. In capo alla società quindi, non può essere considerato prodotto alcun reddito ed alcun reddito può essere stato quindi distribuito i soci.

Di conseguenza, venuto meno il presupposto impositivo per l'IRPEF ritenute, l'accertamento oggi in esame risulta infondato ed illegittimo e deve essere annullato.

Non può esimersi la Commissione dal rilevare che nell'accertamento impugnato è gravemente mancante la motivazione e la prova giacché l'Agenzia non ha esposto e non ha dimostrato le ragioni giuridiche e fattuali relative alla sua richiesta e ciò in violazione della L. 241-90, dello Statuto del contribuente e degli interessi legittimi del contribuente medesimo.

Con il riporto nell'atto notificato del semplice riferimento al precedente accertamento (TVP071101345/2016), l'Agenzia ha proibito al contribuente la comprensione dei fatti posti a base della richiesta ed ha inibito per lo stesso la possibilità di una corretta difesa.

L'atto accertativo non è legittimo e non potendo essere convalidato in questa sede, deve essere dichiarato nullo in forza delle norme citate.

Per tutto quanto riportato, assorbente anche per tutto quanto esposto agli atti di causa e non specificamente trattato, la Commissione ritiene di dover condividere e confermare le richieste del ricorrente.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P. Q. M.

^{SECRET}
La TERZA Sezione della C.T.P. di Taranto, così decide:

--in accoglimento del ricorso, dichiara nullo l'avviso di accertamento impugnato;

--liquida in favore del ricorrente le spese di questo giudizio quantificate in euro duemila oltre iva e cap se dovuti ed oltre all'importo del contributo unificato pagato, pone le stesse a carico dell'Agenzia delle Entrate di Taranto.

Così deciso il giorno 14.12.2017

Il Giudice Relatore
(Saverio Gargano)

Il Presidente
(Brandimarte Massimo)

Senza sottoscrizioni del Presidente del
Collegio, cui il presente è stato rassegnato in
substituti per in data odierna, per impedimento
assoluto del Relatore (decesso)

Taranto, 20 APR. 2018

Il Presidente
MB